

rebbe consentire la riduzione al 4% del tasso di interesse, limitatamente però ad un primo periodo di tre anni, trascorso il quale, il tasso dovrebbe essere aumentato qualora nel frattempo si fosse verificato un miglioramento nei redditi dell'agricoltura; in caso di dissenso fra l'Istituto e le Società, il nuovo tasso dovrebbe essere fissato da un arbitro inappellabile nominato da S. E. il Capo del Governo.

L'Istituto invece non potrebbe rinunciare agli interessi di mora sulle annualità scadute e non corrisposte negli anni 1930 e 1931; ma, per facilitare anche da questo lato la sistemazione di cui trattasi, detti interessi potrebbero essere calcolati al tasso del 4%, ed il relativo ammontare potrebbe essere portato in aumento del residuo debito da ammortizzare entro cinquant'anni decorrenti dal 1° gennaio 1932.

Per tal modo, come risulta dagli allegati conteggi, il credito dell'Istituto per residuo capitale, interessi, rate di ammortamento scadute e non pagate, ascenderebbe alla data predetta a L. 28.401.899, 77.

Gli interessi sulle rate di ammortamento